C O M U N E D I P O L I S T E N A

Prov. di Reggio Cal.

Comune-Capofila Distretto Socio - Assistenziale n.1 Polistena

REGOLAMENTO

CRITERI PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI AFFIDAMENTO AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DEI SERVIZI DI CURA AI NON AUTOSUFFICIENTI.

Delibera di G.M. del Comune Capofila n…..del……

PREMESSA

Il Distretto, in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di solidarietà, del principio di sussidiarietà e nel rispetto delle Leggi dello Stato e della Regione, disciplina, ai sensi della L.R. N° 23/2003, i rapporti tra i Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 1 di Polistena con i soggetti del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi ai soggetti non autosufficienti ed ai fini della valorizzazione del loro ruolo nell'ambito della programmazione e della progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
In linea con le direttive statali e regionali in materia (art. 11, 2°comma, lett. d) ed e) della L.R. N° 23/2003 e dell'art. 14 della medesima legge), le finalità del presente Regolamento sono:

a. promuovere l'offerta, il miglioramento della *qualità e l'innovazione* dei servizi e degli interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti qualitativi;
b. favorire la *pluralità di offerta* dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
c. favorire l'utilizzo *di forme di aggiudicazione o negoziali*, che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore;
d. favorire forme di *co-progettazione*, promosse dalle Amministrazioni Pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione dei progetti sperimentali ed innovativi per la risoluzione di specifiche problematiche sociali;
e. definire adeguati processi di *consultazione* con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale.

I Comuni del Distretto, per l'erogazione dei servizi socio-sanitari integrati, predispongono, in ossequio alle finalità di cui al comma precedente, d'intesa con l'ASP, percorsi assistenziali finalizzati all'integrazione o reintegrazione sociale delle fasce deboli, con particolare riferimento ai soggetti non autosufficienti.

Art. 1
Soggetti del Terzo Settore

Si considerano soggetti del terzo settore quelli individuati dalla Legge N. 23/2003 nonché quelli elencati dal DPCM del 30/03/2001 e riconosciuti ai sensi delle rispettive leggi e precisamente:
a. le organizzazioni di volontariato;

b. le O.N.L.U.S.;
c. le Associazioni e gli Enti di Promozione Sociale;
d. le Società Cooperative Sociali e Organismi della Cooperazione;
e. le Fondazioni;
f. gli Enti di Patronato;
g. gli altri soggetti giuridici non aventi finalità lucrative ed operanti nei settori di intervento previsti dalla legge N. 23/2003.

Ai fini dell'esercizio delle attività, di cui alle presenti linee di indirizzo, l'iscrizione ai rispettivi albi e registri, tenuti dalle pubbliche amministrazioni ed aventi valenza regionale o provinciale, è obbligatoria per tutti gli enti di cui sopra, tenuti *ex lege* a tale adempimento. Tale requisito dovrà essere posseduto alla data della domanda di iscrizione all'elenco di cui al successivo art. 3.

Art. 2
Obiettivi – finalità

Il Distretto, in linea con la Regione Calabria, valorizza l'apporto del volontariato come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto mutuo aiuto e reciprocità nonché complementare ai servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge N. 266/1991, con la natura e le finalità del volontariato.
Il ricorso ai soggetti di cui all'art. 1 delle presenti linee di indirizzo, da parte dei Comuni per i servizi agli anziani non autosufficienti, deve rispondere anche ai sensi del DPCM 30/03/2001, ai seguenti obiettivi:
- pluralità di offerta dei servizi;
- miglioramento della qualità degli interventi;
- flessibilità dei servizi ed adattabilità degli stessi alle esigenze sociali e del mercato del lavoro.

Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione ai sensi della legge N° 266/1991.
Ai fini della programmazione prevista dal Piano di Azione e Coesione, i servizi di cura agli anziani non autosufficienti sono affidati, previa concertazione in sede di Distretto Socio Sanitario *ex* art. 16 della L.R. N. 23/2003, dal Comune sede del Distretto Socio Sanitario (d'ora in poi Comune Capo Distretto) in attuazione dei protocolli e degli accordi siglati con l'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.

Art. 3
Acquisto dei servizi

I Comuni singoli e associati, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, garantendone i livelli essenziali, possono acquistare, ai sensi della L.R. N. 23/2003, servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore iscritti nell'elenco degli enti accreditati.
Oggetto dell'acquisto di cui al comma precedente, deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione. Sono escluse dall'acquisto o dall'affidamento, le mere prestazioni di manodopera, che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste dalla legge N°196/1997.
Il Distretto Socio-Sanitario n. 1 di Polistena, ai fini dell'affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi alla persona, disciplina con il presente regolamento, l'accreditamento del Servizio di Assistenza Domiciliare alle persone non autosufficienti, finalizzato ad implementare un sistema di qualità
sociale territoriale per i servizi a favore dei soggetti non autosufficienti e delle loro famiglie, come previsto dal Piano d'Azione e Coesione.

Tale sistema di qualità sociale prevede l'opportunità per ognuno dei Comuni componenti il Distretto Socio Sanitario di erogare alle famiglie, residenti nel territorio distrettuale, titoli sociali (*voucher*) valevoli per l'acquisto dei servizi considerati presso i soggetti iscritti nell'elenco degli accreditati.

Art. 4
Contratti

I contratti aventi ad oggetto la gestione dei servizi di cura di cui alle presenti disposizioni devono prevedere forme e modalità per la verifica degli adempimenti, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed i provvedimenti da adottare, in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 5
Qualità dei servizi

I soggetti accreditati all'istituendo Albo dei Soggetti che svolgono servizi per i soggetti non autosufficienti di cui al successivo art. 6, devono assicurare l'utilizzo di personale qualificato secondo la vigente normativa in materia (o.s.s., o.s.a., assistenti domiciliari e/o familiari, soggetti con certificata esperienza almeno annuale nel settore dell'assistenza agli anziani non autosufficienti), nonché il rispetto dei livelli tariffari stabiliti dal C.C.N.L. comparto Cooperative Sociali.

Art. 6
Albo dei Soggetti che svolgono servizi per i non autosufficienti

E' istituito presso l'Ufficio Distrettuale di Piano del Comune Capofila l'Albo dei Soggetti che svolgono servizi per i non autosufficienti, cui possono iscriversi tutti coloro che, nel rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento, presentino, entro il 30 novembre di ogni anno solare, domanda di iscrizione.

Art. 7
Disposizione transitoria

In considerazione che con Decreto n. 323/PAC del 15.12.2014, emesso dal Ministero dell'Interno - Autorità di gestione, è stato approvato il Piano di intervento per i servizi di cura agli Anziani non Autosufficienti presentato dal Comune di Polistena, nella qualità di Capofila del Distretto n. 1, in sede di prima applicazione stante l'urgenza di avviare i procedimenti di gara per i servizi da attuare, il funzionario - responsabile del Comune Capofila è autorizzato a fissare tempistiche abbreviate da quelle previste all'art. 6 per l' iscrizione dei soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.